

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO

Giudice

All'udienza del 22/02/2022, che si svolge con modalità telematiche e tramite il deposito da parte dei procuratori delle parti delle note di udienza,

il Giudice

presa visione delle note depositate dai citati procuratori, da intendersi in questo verbale integralmente richiamate;

rilevato che parte opponente ha domandato la sospensione della provvisoria esecuzione concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c. al d.i. opposto, adducendo la nullità della fideiussione, costituente la causa petendi della domanda monitoria, anche alla luce dei recenti orientamenti espressi sul tema dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite;

ritenuto la domanda di sospensione meriti accoglimento, dovendo ritenersi che nel caso di specie ricorrano i gravi motivi per la sospensione, posto che, **sebbene la fideiussione depositata in atti dall'opposta sia una fideiussione specifica, è incerta l'applicazione anche alla fideiussione specifica dei principi di recente espressi dalle ss.uu. in punto di nullità della fideiussione contenente clausole conformi al modello abi;**

rilevato che non è stata, inoltre, esperita la mediazione obbligatoria e che la necessità di esperirla suggerisca di non procedere alla riunione di questo giudizio con altro pendente innanzi al medesimo giudice, posto che i due giudizi non si trovano nella medesima fase;

P.Q.M.

in accoglimento della richiesta dell'opponente, dispone la sospensione dell'esecuzione provvisoria del d.i. n. ___/___, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. ___/___;

assegna alle parti termine di legge per l'introduzione della mediazione;

fissa l'udienza del _____ ore 10.50, per la verifica in ordine all'esperimento della mediazione obbligatoria.

Il Giudice
